




**FLC CGIL**  
*Firenze*

*federazione lavoratori  
della conoscenza*

## **Lo stato giuridico dei docenti della scuola e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**





# **Il contratto di lavoro nella scuola**

- **C'è da appena 20 anni. Il primo Ccnl è del 1995**
- **La contrattazione di scuola c'è solo da 15 anni**
- **Ha rappresentato la più grande innovazione nella scuola pubblica dopo la stagione degli Organi Collegiali degli anni 70**
- **Purtroppo, a partire dal decreto Brunetta, fino alla legge 107/2015 c'è stato un vero e proprio ritorno al passato con la rilegificazione di materie che erano di competenza contrattuale**



# Un po' di storia

**FINO AI PRIMI ANNI 90: i rapporti di lavoro erano normati per legge o decreto, che delineavano lo stato giuridico del personale della scuola e regolavano il trattamento economico dei lavoratori (atti per loro natura unilaterali, non negoziali)**

**Le lotte sindacali per l'unificazione del lavoro pubblico e privato portarono alla **contrattualizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego** e alla nascita del sistema delle relazioni sindacali anche nella scuola (Legge delega 421/92; D. lgs 29/1993; D. lgs 165/01 e successive modifiche con D. lgs Madia 75/2017)**



## Che cos'è un Contratto Collettivo

È atto di natura **privatistica e bilaterale** (i contratti vengono sottoscritti da entrambe le parti in causa). Cosa ben diversa da atto amministrativo, da leggi o decreti (**unilaterali**). Si stipula **liberamente**, soltanto se le parti lo ritengono conveniente. *Nessuno può essere obbligato a stipulare contratti (né a livello nazionale, né regionale né di scuola).* Una volta sottoscritto, superato il Controllo degli organi preposti (**i Revisori per il CCI**), diviene immediatamente efficace e ha forza di legge



## Il CCNL (primo livello)

**regola gli aspetti generali del rapporto di lavoro**


*(ferie, permessi retribuiti e permessi brevi, assenze per malattia e aspettative, impegni relativi alla funzione docente e compiti del personale ATA, orari di lavoro, formazione, aspetti retributivi ed economici, requisiti di accesso per il personale ATA)*

**definisce gli ambiti e i contenuti della contrattazione integrativa - decentrata (secondo livello):**

**-nazionale**, ad es la mobilità

**-regionale**, ad es diritto allo studio, assemblee territoriali

**-d'istituto**, ad es compensi accessori



# **IncurSIONI normative:**

**D.lgs.150/09 (Brunetta) e L.107/2015 (Buona scuola)**

Riforma del lavoro pubblico e dei rapporti all'interno delle scuole attraverso:

**Blocco della contrattazione nazionale dal 2009 e ritorno alla prevalenza della legge**

Limitazione della contrattazione integrativa e **attribuzione al DS di poteri** che prevaricano le prerogative sindacali e collegiali (oltre a ledere la libertà d'insegnamento) mediante:

- l'introduzione dell'«**atto unilaterale**»
- l'introduzione della premialità («**bonus docenti**»)
- la c.d. «**chiamata diretta**» da ambito a scuola
- l'introduzione di molti «**vincoli sulla mobilità**»
- l'introduzione della **formazione obbligatoria**



# Ritorno al Contratto

Dapprima con **l'Intesa Governo – sindacati** del 30 novembre 2016 e poi con il **D.lgs n. 75/2017 (Madia)** è stato riaffermato – seppur con qualche limite – il ruolo del contratto quale **fonte regolatrice del rapporto di lavoro**

Ciò ha determinato le condizioni per stipulare il 19 aprile 2018 il CCNL del nuovo comparto **«Istruzione e Ricerca»** per il triennio 2016-2018

Nel nuovo CCNL: aumenti retributivi, novità nel rapporto di lavoro, **innovazione del sistema delle relazioni sindacali**



# Caratteristiche del nuovo CCNL 2016-18

il nuovo comparto **«Istruzione e Ricerca»** è  
composto da Scuola, Università, Ricerca, Afam

il nuovo CCNL contiene una **parte comune** e  
**parti specifiche** per ciascuna sezione

nel capitolo delle «Relazioni sindacali», alcune  
**parti sono comuni (artt. 4-9)**, altre **specifiche per  
la scuola (artt. 22-23)**,


quanto non espressamente abrogato o  
modificato **resta in vigore dal CCNL/07**

**(ad es. artt. 33, 47, 51, 53, 55, 88)**





# La comunità educante (art. 24/2018, comma 1)



IN ARMONIA CON I PRINCIPI SANCITI DALLA **COSTITUZIONE**,  
DALLA **CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA**



# **La comunità educante** **(art. 24/2018, comma 2)**

## **CHI APPARTIENE ALLA COMUNITA' EDUCANTE ?**

**Dirigente Scolastico**  
**Docenti ed Educatori**

**DSGA**

**Personale ATA**

**Famiglie**

**Alunni**

**Studenti eletti negli organi collegiali**



# La comunità educante (art. 24/2018, comma 3)

**LA COMUNITA' EDUCANTE**

**AGISCE PER**

**LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA  
E DIDATTICA**

**definita nel**

**PIANO TRIENNALE OFFERTA  
FORMATIVA**



# Le norme comuni (sez. scuola)

*(ovvero le tutele, i diritti/doveri comuni del personale della scuola)*

- La mobilità (*art. 10/2007*) (*art.22.4.a1/2018*)
- I congedi parentali (*art. 12/2007*)
- Le ferie e le festività soppresse (*art. 13 e 14 CCNL 2007*)
- I permessi retribuiti (*art. 15/2007*) (*art. 31,32,33 CCNL 2018 solo ATA*)
- I permessi brevi (*art. 16/2007*)
- L'assenza per malattia (*art. 17/2007*)
- L'aspettativa (*art. 18/2007*)
- le assenza del personale a tempo determinato (*art. 19/2007*)
- L'infortunio (*art. 20/2007*)
- Il diritto alla mensa (*art. 21/2007*)



## Le regole contrattuali su ferie, permessi e aspettative

La fonte normativa delle ferie, permessi e aspettative in molti casi è mista (CCN e Legge) oppure soltanto legislativa (ad es. L. 104/92)

**L'art 33.4 CCNL 2018** chiarisce definitivamente il diritto anche per il personale della scuola ai permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge (es. L. 53/2000)



# Le regole contrattuali su ferie, permessi e aspettative

## **Diritto alle ferie (art. 13/2007):**

- 32 giorni dopo il terzo anno di servizio «a qualsiasi titolo prestato» (30 per i neoassunti che non hanno i 3 anni)
- Malattie e permessi retribuiti non riducono le ferie
- I docenti fruiscono delle ferie soltanto nei periodi di sospensione dell'attività didattica (tranne 6 giorni fruibili come permessi personali autocertificati con sostituzione colleghi)
- I casi (rari) di interruzione: malattia e motivi di servizio
- Si aggiungono 4 giorni di festività soppresse (art. 14/2007)



# Le regole contrattuali su ferie, permessi e aspettative

## Permessi retribuiti per via contrattuale

- Per motivi personali/familiari: giorni 3 + 6 (art. 15-13 CCNL 2007)
- Concorsi/esami: 8 giorni (art. 15/2007)
- Lutto: 3 giorni (art. 15/2007)
- Matrimonio: 15 giorni consecutivi (art. 15/2007)
- Assistenza a parente (II grado)/coniuge, componente famiglia anagr. per grave infermità: 3 giorni (L. 53/2000)
- Permessi formazione in servizio: 5 giorni (art. 64/2007)
- Permessi 150 ore diritto allo studio (L. 300/1970)



# Le regole contrattuali su ferie, permessi e aspettative

## **Permessi retribuiti *ex lege***

- Per particolari attività artistiche/sportive: **30 giorni** (art. 454 del D. Lgs. 297/94)
- Donazione sangue: **1 giorno** (art. 1 L. 584/67)
- Funzioni elettorali: periodo di **presenza** al seggio (art. 11 L. 53/90)
- Assistenza a familiari e affini disabili in condizione di gravità entro il 2° grado (3° a determinate condizioni): **3 giorni/mese** (L53/2000 art. 4.1)
- Cure per lavoratori invalidi: **30 giorni/anno** (D. Lgs. 119/11)





## Le regole contrattuali su ferie, permessi aspettative

### Permessi per tutela maternità/paternità

- Congedo maternità/parentale/malattia e allattamento figlio/a (d.lgs 151/2001 e art. 12/2007)
- Le novità del congedo facoltativo: fino a 6/8 anni e fino a 12 (80/15)
- Novità del congedo fruibile in modalità oraria (D. Lgs 80/15)



Le regole contrattuali su ferie,  
permessi e aspettative

## **ASPETTATIVE**

- o Congedo straordinario per assistenza familiare H grave (L. 104): **2 anni**



# Malattia *(Art. 17 comma 8 CCNL 2007)*

Il trattamento economico spettante al dipendente [a tempo indeterminato], nel caso di assenza per malattia nel **triennio** di cui al comma 1, è il seguente:

- o **intera retribuzione** fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi **nove** mesi di assenza.
- o **90% della retribuzione** di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
- o **50% della retribuzione** di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi



# Visite fiscali orari e regole

I lavoratori statali hanno l'obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, compresi giorni festivi, prefestivi, non lavorativi e weekend, nelle seguenti fasce orarie:

**dalle 9 alle ore 13   dalle 15 alle 18**

Sono esenti da questo vincolo di reperibilità i dipendenti assenti per una delle seguenti ragioni:

- o malattie di una certa entità che richiedono cure salvavita
- o infortuni sul lavoro
- o malattie per cui è stata riconosciuta la causa di servizio o stati patologici inerenti alla situazione di invalidità riconosciuta;
- o gravidanze a rischio
- o dipendenti per cui è già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato



# Il lavoro docente: la libertà di insegnamento (art. 33 della Costituzione italiana)

***L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.***

***La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.***

*Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.*

*La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.*

*E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.*

*Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.*



## Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. (Articolo 13)

Libertà delle arti e delle scienze

*“Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata”.*



# Docenti

o Profilo e funzione docente (*artt. 26 e 27 CCNL 2007*)

o Attività d'insegnamento (*art. 28/2007*)

Attività funzionale all'insegnamento (*art. 29/2007*)

Attività aggiuntive e ore eccedenti (*art. 30/2007*)

Funzioni strumentali e collaborazione con il  
DS (*art. 33 e 34 CCNL 2007*)

Part-time (*art. 39/2007*)

Tempo determinato (*art. 40/2007*)



# La funzione docente

## *Art. 26 CCNL/07*

1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.





## Realizzazione PTOF tramite organico autonomia (art.26 CCNL 2018)

Definisce inequivocabilmente che tutti i docenti in organico di diritto appartengono all'Organico dell'Autonomia e concorrono alla realizzazione del PTOF attraverso attività individuali e collegiali di

- insegnamento

Potenziamento

- sostegno

- progettazione

- ricerca

- coordinamento didattico e organizzativo



## Il profilo professionale docente

(Art. 27 CCNL/07, modificato nel CCNL 2018)

Il profilo professionale del docente è «costituito da competenze disciplinari, **informatiche, linguistiche**, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica».

I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.



# La responsabilità docente

«I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento».

(Dpr 275/99, art. 16, c. 3)

# ● ● ● | Obblighi di servizio

- Attività di insegnamento  
(art. 28/2007 integrato da art. 28/2018)
- Attività funzionali all'insegnamento
  - (art. 29/2007 invariato)



## Attività di insegnamento *(art. 28/2007)*

- Scuola dell'**infanzia** = 25 ore settimanali
- Scuola **primaria** = 22 ore + 2 settimanali
- Scuola **secondaria** = 18 ore settimanali
  - Tali obblighi sono “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”
  - L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore



## Attività docenti (art. 28 CCNL 2018, integra art. 28/2007)

L'orario di servizio dei docenti può essere parzialmente o integralmente destinato a

- attività di potenziamento offerta formativa (istruzione, orientamento, formazione, inclusione, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione)
- attività organizzative (collaboratori del D. S., referenti, figure di supporto...)

SOLO le eventuali ore NON PROGRAMMATE nel PTOF sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni



# Attività funzionali all'insegnamento

*(Art. 29/2007 invariato)*

## Comma 1

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi».

## Comma 2

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie».



# Attività funzionali all'insegnamento

## Comma 3

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative e nelle istituzioni educative, **fino a 40 ore annue**;
- b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno **fino a 40 ore annue**;
- c) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione».





## Attività funzionali all'insegnamento

**Comma 4** - Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie».

**Comma 5** - Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi».



# Attività aggiuntive

- **Art. 30/2007** (ore eccedenti)
  - Sono prestate con il consenso dell'interessato
  - Possono essere di insegnamento o funzionali all'insegnamento
  - Sono compensate a parte
- Altre attività interne alla scuola (anche queste compensate a parte)
  - Collaboratori del dirigente scolastico
  - Funzioni strumentali al POF
  - Altri incarichi o attività deliberate nell'ambito del POF




# Formazione e aggiornamento

(art. 22 CCNL 2018)

- I **criteri generali di ripartizione delle risorse** per la formazione del personale diventano oggetto di contrattazione a livello di scuola tra RSU e DS (novità assoluta)
- In materia di formazione vengono confermati gli obblighi dei docenti e la **titolarità del Collegio Docenti** nella formulazione del Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione
- Il Piano Nazionale della Formazione emanato dal MIUR in attuazione della L 107/2015 viene declinato dal Collegio Docenti che elabora e realizza il Piano di formazione dell'Istituto inserito nel PTOF triennale.

**La formazione, quindi si realizza secondo legge e secondo contratto**



---

# LA FORMAZIONE IN SERVIZIO, STRUTTURALE E OBBLIGATORIA

---

La formazione in servizio è strutturale e obbligatoria ed è parte integrante della funzione docente, fondamentale per lo sviluppo professionale e il miglioramento delle istituzioni scolastiche, come sancito dalla legge 107/2015.



# Aspetti retributivi ed economici

- Struttura della retribuzione e progressione professionale (*artt. 77 e 79 CCNL 2007*)
- Compenso individuale accessorio (*CIA per gli Ata*) e retribuzione professionale docenti (*RPD*) (*artt. 82 e 83 CCNL 2007*)
- Il fondo dell'istituzione scolastica (*art. 40 CCNL 2018*) e compensi a carico del fondo (*art. 88/2007*)



# FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (**art. 40/2018**)

Le risorse destinate alle scuole, prima suddivise in vari capitoli, sono ora riunite in un UNICO FONDO

FIS

Avviamento pratica sportiva

Funzioni Strumentali

Incarichi Specifici ATA

Aree a rischio, forte processo migratorio

Ore eccedenti

e poi...

Risorse destinate alla valorizzazione del personale (L. 160/2019)



# Diritti sindacali (per il lavoratore)

## **Diritto di sciopero**

Il diritto di sciopero, garantito dall'art. 40 della Costituzione, è regolato dalla Legge 146/90 e da un Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali (sottoscritto una prima volta nel 1999 e aggiornato nel dicembre 2020).

Nella scuola si possono indire

- scioperi di un'**intera giornata** (due giornate consecutive per scioperi successivi sulla stessa vertenza)
- scioperi **brevi** (possibile alla prima o all'ultima ora)

**Non** si possono indire scioperi **a oltranza**

**Non** possono esser proclamati scioperi dal 1° al 5 settembre e nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività dopo la pausa natalizia e pasquale



# Diritti sindacali (per il lavoratore)

In caso di sciopero il Dirigente Scolastico **INVITA** a comunicare in forma scritta la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.

Trattandosi di un INVITO, **non è obbligatorio** comunicare le proprie intenzioni

L'eventuale dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile

In un anno ogni lavoratore/trice può scioperare al massimo:

40 ore (scuola Infanzia e Primaria)

60 ore (scuola Secondaria)





# Diritti sindacali (per il lavoratore)

## **Diritto di sciopero**

La Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero in alcuni “servizi pubblici essenziali” (tra cui la scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) deve garantire alcune **prestazioni indispensabili**.

Esse sono individuate dall'Accordo nazionale

Le prestazioni indispensabili sono **poche e ben circoscritte**

Nella maggior parte degli scioperi che vengono indetti **NON C'E' ALCUNA PRESTAZIONE INDISPENSABILE DA ASSICURARE**



# Diritti sindacali (per il lavoratore)

## **Prestazioni indispensabili: alcuni esempi**

- scrutini delle classi terminali, che servono per l'ammissione agli esami di Stato
- esami di Stato
- servizi di cucina negli Educandati
- cura del bestiame negli istituti Agrari

Per assicurare tali prestazioni il DS deve individuare un gruppo minimo (contingente) di lavoratori ATA o educatori.

**N.B.** i docenti sono impossibilitati a scioperare solo nei primi due casi suddetti

**N.B.** scrutini classi non terminali: si può scioperare, ma lo scrutinio deve comunque aver luogo entro i cinque giorni successivi



## Diritto di assemblea *(art. 23/2018)*

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per n. **10 ore pro capite** in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. L'assemblea deve essere indetta da RSU e/o Oo.Ss. con un preavviso di almeno 6 giorni. L'adesione all'assemblea del lavoratore/trice può essere comunicata fino a 48 ore prima



# Diritto di assemblea *(art. 23/2018)*

In base al Contratto Integrativo Regionale sui diritti sindacali (9 giugno 2008)

In caso di assemblee regionali o provinciali la durata può essere anche di **quattro** ore (comprehensive degli spostamenti)

In caso di assemblee territoriali (più istituti) oppure di istituto su più plessi la durata può essere anche di **tre** ore (comprehensive degli spostamenti)

In caso di assemblea di istituto con plesso unico la durata può essere di **due** ore (comprehensive degli spostamenti)



**FLC CGIL** | *federazione lavoratori  
della conoscenza*

***Dipartimento Contrattazione FLC CGIL nazionale***





# Gli organi collegiali e il funzionamento della scuola

Riferimenti normativi:

Decreti delegati del '74, ora ... art. 5, 7, 8  
del Decreto Legislativo 297/1994

DPR n. 275/99 /regolamento autonomia)

Legge 107/2015



## Organi collegiali (2)

- o La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti, studenti e genitori.
- o Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto)
- o I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti dai genitori.

## ● ● ● | Organi collegiali (3)

La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione:

- *consultiva e propositiva* a livello di base (consigli di classe e interclasse)
- *deliberativa* ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto; CSPI).

Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali.





# Consigli di intersezione e interclasse

- o **Consiglio di intersezione:**

Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

- o **Consiglio di interclasse**

Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.



# Consiglio di classe (1)

- **Scuola Secondaria di primo grado:** tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del consiglio.
- **Scuola Secondaria superiore:** tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato facente parte del consiglio.

Riferimento normativo: art. 5 del Dlgs 297/94



## Consiglio di classe (2)

- Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti in questi organismi. E' diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
- L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell'attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione.



# Consigli di circolo/istituto

- Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo
- La composizione è variabile, da 14 a 19 componenti, secondo gli alunni iscritti
- Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto
- Le elezioni per i consigli di circolo/istituto si svolgono ogni tre anni



# Collegio dei docenti

- Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell' Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
- Quest'ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.
- Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.



# Le novità della 107/2015

- o La funzione del Dirigente Scolastico
- o Il PTOF
- o Il Comitato di valutazione e il bonus premio annuale



# La funzione del Dirigente Scolastico (1)

Funzioni, compiti e competenze dei DS, nella scuola dell'Autonomia, sino all'approvazione della legge n. 107/2015, sono stati definiti e regolati dalla legge n. 59/97, dal D.L.vo n. 59/98, dal DPR n. 275/99 e dal D.L.vo n. 165/01, secondo cui il Dirigente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, rappresenta l'unitarietà dell'Istituzione ed è responsabile della gestione della medesima.



# La funzione del Dirigente Scolastico (2)

In base alla normativa suddetta, il DS:

- gestisce unitariamente la scuola
- rappresenta legalmente l'istituzione che dirige
- gestisce le risorse finanziarie, umane e strumentali
- dirige e coordina le risorse umane
- organizza le attività scolastiche in base a criteri di efficacia ed efficienza
- assicura la qualità della formazione, la collaborazione culturale, professionale, sociale ed economica del territorio interagendo con gli Enti locali, la libertà di scelta educativa delle famiglie e il diritto di apprendimento






# La funzione del Dirigente Scolastico (3)

Compiti specifici derivanti dalla gestione della Scuola sono:

- la presidenza del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, del Comitato di valutazione e della Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto
- l'esecuzione delle delibere di questi collegi
- il mantenimento dei rapporti con l'autorità scolastica centrale e periferica (Ministero e Provveditorato)
- la formazione delle classi, il calendario delle lezioni (insieme al Collegio dei Docenti e Consiglio)



# La legge 107 e il dirigente scolastico

- definisce gli indirizzi, per le attività della scuola e delle scelte di gestione e **amministrazione**, da seguire nell'elaborazione del PTOF (c. 4).
- dall'anno scolastico 2016/17 **propone incarichi triennali** ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento. La proposta di incarico ai docenti viene formulata in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e sulla base del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali e anche di un colloquio (c. 79-80)
- **valorizza il merito** dei docenti di ruolo tramite l'assegnazione di una somma di denaro (c. 127). I criteri per individuare gli insegnanti più meritevoli vengono stabiliti dal Comitato di valutazione (comma 129).



# Incompatibilità/compatibilità

- Al momento della stipula del contratto di lavoro si dichiara di non avere altri impieghi e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità
- Principio di esclusività del lavoro alle dipendenze della P.A. (art. 98 Cost. – art. 508 D.Lgs. 297/1994). Vale anche nei casi di assenza (ad es. aspettative).

# ● ● ● | Incompatibilità/compatibilità

Nei casi di **part time** il vincolo si affievolisce, ma non viene meno la necessità di autorizzare, il divieto di lavoro presso altre P.A., il conflitto d'interessi

Attività assolutamente **non compatibili**:

- Attività onerose o gratuite che non siano saltuarie e occasionali
- Cariche in società con fini di lucro
- Libere professioni non autorizzate



**FLC CGIL** | *federazione lavoratori  
della conoscenza*

***Dipartimento Contrattazione FLC CGIL nazionale***

